

## INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE, SUL COLLOCATORE E SUL PRESTITO

### Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it)

Long-Term Rating BBB/Baa3/BBB/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

### Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

### Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00 interamente versato.

Sito internet [www.poste.it](http://www.poste.it)

Servizio Clienti 800 00 33 22

## COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere rappresentato, come più dettagliatamente descritto nella successiva sezione "Requisiti soggettivi e oggettivi", sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato), può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali e, ove dematerializzato, anche in via telematica, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito.

## PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

<b>Tipologia</b>	Il buono fruttifero postale 3 anni Premium (di seguito, "buoni 3 anni Premium") ha durata di tre anni e riconosce un rendimento fisso alla scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione, corrisposto al momento del rimborso
<b>Emissione</b>	I buoni 3 anni Premium sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").
<b>Prezzo</b>	I buoni 3 anni Premium sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto)
<b>Intestazione</b>	I buoni 3 anni Premium possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche. È ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.
<b>Durata</b>	I buoni 3 anni Premium hanno una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione.
<b>Tagli e limiti di importo</b>	I buoni 3 anni Premium sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli. L'importo massimo di buoni 3 anni Premium sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro e comunque per un importo non superiore al totale della Nuova Liquidità conferita, come successivamente definita.
<b>Destinatari</b>	La sottoscrizione dei buoni 3 anni Premium è consentita sia ai "Nuovi Clienti", che ai "Già Clienti". Per "Nuovi Clienti" si intende: la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che al momento dell'emissione del buono 3 anni Premium non risulti/no titolare/i né di un conto corrente BancoPosta, né di un Libretto di Risparmio Postale, né di un buono fruttifero postale, recanti la medesima intestazione/cointestazione del buono stesso. Per "Già Clienti" si intende: la persona fisica o gruppo di persone fisiche che al momento della emissione del buono 3 anni Premium risulti/no titolare/i di un conto corrente BancoPosta o un Libretto di Risparmio Postale o un buono fruttifero postale, recanti la medesima intestazione/cointestazione del buono stesso. Pertanto, ai

	<p>fini della sottoscrizione dei buoni 3 anni Premium, i Già Clienti che siano titolari esclusivamente di un buono fruttifero postale cartaceo, dovranno necessariamente aprire un Libretto di Risparmio Postale o un conto corrente BancoPosta.</p>
<b>Data di riferimento</b>	12 luglio 2022
<b>Saldo</b>	<p>Somma dei saldi contabili dei Libretti di Risparmio Postale e/o dei conti correnti BancoPosta aventi la medesima intestazione o cointestazione del buono 3 anni Premium.</p>
<b>Requisiti soggettivi e oggettivi</b>	<p>Ai "Già Clienti" che apportino "Nuova Liquidità" è consentita esclusivamente la sottoscrizione dei buoni 3 anni Premium in forma dematerializzata per un importo massimo non superiore al totale della Nuova Liquidità conferita.</p> <p>Per i Già Clienti, la "Nuova Liquidità" è costituita dalle somme che incrementano il Saldo, apportate a partire dal giorno successivo alla Data di Riferimento e disponibili al momento della sottoscrizione, esclusivamente attraverso le modalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonifici bancari;</li> <li>- Versamento di assegni bancari e circolari;</li> <li>- Accredito di stipendi e pensioni.</li> </ul> <p>I prelievi effettuati successivamente alla Data di Riferimento da qualsiasi conto corrente BancoPosta e/o Libretto di Risparmio Postale, recante la medesima intestazione del buono, decurtano la Nuova Liquidità.</p> <p>Ai "Nuovi Clienti" che apportino "Nuova Liquidità" è consentita esclusivamente la sottoscrizione dei buoni 3 anni Premium in forma cartacea per un importo massimo non superiore al totale della Nuova Liquidità conferita.</p> <p>Per i Nuovi Clienti, la "Nuova Liquidità" è costituita dalle somme apportate al momento della sottoscrizione in ufficio postale esclusivamente attraverso le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contanti;</li> <li>- Versamento di assegni bancari e circolari.</li> </ul>
<b>Interessi</b>	<p>I buoni 3 anni Premium riconoscono interessi a tasso fisso alla scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione. Non sono corrisposti interessi per i buoni 3 anni Premium rimborsati prima della scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione.</p> <p>Gli interessi sono calcolati su base annua in regime di capitalizzazione composta. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del buono. I buoni 3 anni Premium diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione.</p> <p>Nella successiva sezione denominata "Condizioni Economiche" sono riportati i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto e i tassi annui effettivi di rendimento lordi e netti corrispondenti, riconosciuti al compimento di ogni anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione (cfr. Tabella A).</p>
<b>Modalità di sottoscrizione e rimborso</b>	<p>I buoni 3 anni Premium cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili presso gli uffici postali</p> <p>I buoni 3 anni Premium dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili sia presso tutti gli uffici postali sia attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. <a href="http://www.poste.it">www.poste.it</a> e l'App BancoPosta. Per la sottoscrizione ed i rimborsi dei buoni dematerializzati è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei buoni<sup>1</sup>.</p> <p>Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore.</p> <p>Nel caso di sottoscrizione in via telematica un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al presente foglio sono resi disponibili in formato elettronico. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane,</p> <p>I buoni 3 anni Premium sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del terzo anno con diritto alla restituzione dell'intero capitale sottoscritto e degli interessi maturati, secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi".</p> <p>A richiesta del titolare, i buoni 3 anni Premium possono essere rimborsati anticipatamente, con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto, secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi". In tal caso non vengono corrisposti interessi</p>

<sup>1</sup> Le sottoscrizioni ed i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart abilitati alle funzionalità dispositive del servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click.

	<p>I buoni 3 anni Premium cartacei sono rimborsabili per l'intero importo sottoscritto. I buoni 3 anni Premium dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente, per importi sottoscritti di 50 euro e multipli. In questo caso, non vengono corrisposti interessi sulla porzione del buono rimborsato.</p> <p>Il rimborso dei buoni 3 anni Premium cointestati può essere richiesto da tutti i cointestatarî congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente, a seconda della modalità scelta all'atto della sottoscrizione e riportata sui titoli.</p> <p>Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.</p>
<b>Costi e spese</b>	Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni. La duplicazione del buono comporta una spesa di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.
<b>Regime Fiscale</b>	<p>Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo<sup>2</sup>. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.</p> <p>L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.</p>
<b>Limiti alla circolazione</b>	I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.
<b>Termini di prescrizione</b>	I diritti dei titolari di buoni cartacei si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
<b>Sottrazione, distruzione o smarrimento</b>	Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.
<b>Informazioni sui rischi dell'operazione</b>	<p>Non sono corrisposti interessi per i buoni 3 anni Premium rimborsati prima che siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione.</p> <p>I buoni non possono essere dati in pegno.</p>

**La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle "Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito" e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi.**

## COMUNICAZIONI

Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni dell'Emittente relative ai buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le suddette comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Emittente e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013

## RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- Posta Elettronica Certificata indirizzata a [reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it](mailto:reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it);
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it) seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari".

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere a Poste Italiane.

Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esperito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 19 luglio 2022

Tabella A

Anno	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (2)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
1	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
2	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
3	1,04567838	1,03996858	1,50%	1,31%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula:  $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$ , dove n indica il numero degli anni di possesso.